gno Unito mentre in Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito sono già state concesse licenze nazionali. La tabella 3 dell'allegato 2.1 presenta una panoramica della situazione.

L'approccio normativo alla rete locale senza filo è stato molto diverso in funzione degli Stati membri; alcune ANR hanno addirittura escluso l'operatore storico dal processo di rilascio delle licenze (Paesi Bassi e Italia, per un periodo di quattro anni) a causa della sua posizione dominante sul mercato dell'accesso locale. Considerato il suo costo, la rete locale senza filo sembra tuttavia essere una soluzione più adatta alle esigenze delle imprese piuttosto che della clientela residenziale.

In otto Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Austria e Regno Unito - cfr. grafico 8 dell'allegato 2.1) le infrastrutture della televisione via cavo vengono utilizzate per fornire servizi di telefonia vocale e in undici Stati membri tra il 60% e il 100% delle case sono collegate alla rete di distribuzione via cavo (cfr. grafico 7 dell'allegato 2.1). Queste reti contribuiscono già o potrebbero contribuire ad aprire alla concorrenza il segmento dell'accesso a banda larga. Tale situazione inciderà sull'adozione di altre modalità di accesso (come la connessione locale disaggregata) e sul modo in cui le autorità di regolamentazione tracciano la linea di equilibrio tra la concorrenza nei servizi e nelle infrastrutture.

I dati relativi alla penetrazione e alle tariffe dei servizi a banda larga figurano nell'allegato 1.6.

4.2.5. Linee affittate

I nuovi operatori e le imprese utilizzatrici nutrono notevoli preoccupazioni in merito alla tariffazione e alle modalità di fornitura delle linee affittate. Per quanto riguarda i circuiti di raccordo (*short tail lines*) utilizzati per il collegamento alle reti aziendali dedicate, per i servizi a banda larga e il commercio elettronico, suscitano preoccupazioni soprattutto le linee a 2Mbit/s, ossia le più richieste.

Per quanto riguarda invece le linee affittate nazionali le tariffe delle linee da 2 Mbit/s presentano notevoli differenze in funzione degli Stati membri dal momento che il canone annuo varia tra 13 360 euro nei Paesi Bassi e 1 950 euro in Danimarca (per le linee di 2 km); tra 35 300 euro e 33 500 euro in Spagna e Paesi Bassi, fino a circa 9 200 euro in Svezia (per le linee di 50 km) e tra 63 500 euro in Spagna, oltre 50 000 euro in Italia, Portogallo e Regno Unito e circa 12 700 euro in Svezia (per le linee di 200 km).

Tuttavia, tra agosto 2000 e agosto 2001, le tariffe medie comunitarie sono diminuite del 16% circa per le linee a 2 Mbit/s di qualsiasi lunghezza, con riduzioni particolarmente significative in Belgio, Spagna, Italia e Lussemburgo.

Da agosto 2001 le tariffe medie dell'UE per le linee di 2 e 50 km hanno raggiunto il livello delle tariffe applicate da due imprese statunitensi di riferimento, Verizon e Pacific Bell, le quali hanno mantenuto prezzi praticamente stabili nel corso dell'ultimo anno. Inoltre, per le linee di lunga distanza le tariffe medie UE sembrano essere due volte inferiori alle tariffe standard applicate negli Stati Uniti, sebbene vada precisato che l'analisi non tiene conto di eventuali sconti.

Per quanto riguarda le linee affittate internazionali, per i circuiti a 64 kbit/s Grecia e Regno Unito applicano tariffe standard sensibilmente superiori alla media per le linee verso le destinazioni UE più vicine e verso gli USA. Per i semicircuiti a 2 Mbit/s verso gli Stati membri UE più vicini, gli Stati membri UE più lontani e gli USA, Belgio, Grecia, Spagna, Austria, Finlandia e Regno Unito applicano, a seconda delle destinazioni, tariffe standard superiori del 50% alla media.

Tuttavia, da un punto di vista generale, nell'UE il prezzo di locazione annuo di semicircuiti internazionali ha continuato a diminuire nel corso dell'ultimo anno, e le linee a destinazione degli Stati membri UE più vicini, indipendentemente dalla velocità di trasmissione, hanno registrato le maggiori diminuzioni. Queste hanno registrato una diminuzione compresa tra il 13% e oltre il 30% rispetto allo scorso anno; il prezzo delle linee a 64 kbit/s e a 2 Mbit/s è diminuito del 40% rispetto al 1998, mentre le linee a 34 Mbit/s hanno registrato una diminuzione di prezzo dell'ordine del 50% rispetto al 1999, anche se le riduzioni dello scorso anno per le linee verso altre destinazioni sono state più modeste (circa 7%) rispetto a quelle degli ultimi due anni. Ad esempio, per quanto riguarda i semicircuiti a 2 Mbit/s verso gli Stati Uniti, in cinque Stati membri si è verificata una diminuzione di prezzo (Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo), mentre negli altri Stati membri le tariffe standard sono rimaste ai livelli di agosto 2000.

Le tariffe di interconnessione di linee affittate si applicano di norma alle linee che collegano la sede dei clienti (PMI, grossi clenti aziendali) alle reti dei nuovi operatori e sono generalmente destinate al traffico Internet e al commercio elettronico. Tali linee sono generalmente incluse nell'offerta di interconnessione di riferimento dell'operatore storico, salvo in tre Stati membri (Francia, Finlandia e Svezia).

Il canone di locazione mensile per l'interconnessione di linee affittate di 2 e 5 km varia in modo significativo tra gli Stati membri. Per quanto riguarda i circuiti a 64 kbit/s, nella maggior parte degli Stati membri le tariffe dei circuiti di 5 km sembrano superiori al massimale di 80 euro mensili stabilito nella raccomandazione della Commissione, mentre in sei Stati membri le tariffe superano il massimale di 350 euro mensili fissato per i circuiti a 2 Mbit/s. Lo scarto rispetto ai massimali è particolarmente evidente in cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo) per entrambi i tipi di linee. Non sono disponibili dati relativi alla Finlandia.

In quattro Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda e Austria) le tariffe per i circuiti a 34 Mbit/s sono superiori al massimale (fino a quattro volte superiori nel caso dell'Irlanda) per le linee di raccordo locale sia di 2 km che di 5 km, mentre in Portogallo e Lussemburgo (per quest'ultimo paese si tratta solo di stime) le tariffe superano i massimali solo nel caso delle linee di 2 km. Non sono disponibili dati né stime relativi alle tariffe al dettaglio praticate nei Paesi Bassi e in Finlandia.

Per le linee a 155 Mbit/s la Grecia applica tariffe quattro volte superiori alla media UE. Sono superiori alla media anche le tariffe applicate in Francia, Irlanda ed Italia. Non sono disponibili dati relativi a Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Per quanto riguarda i tempi di consegna delle linee affittate, l'ultima relazione ([24]) sottoposta al comitato ONP il 10 ottobre 2001 indica notevoli differenze tra gli Stati membri ([25]). La consegna di linee a 64 kbit/s richiede di norma più di cinque mesi nel Paesi Bassi, quasi quattro mesi in Irlanda, più di tre mesi in Austria e più di due mesi in Danimarca, rispetto ad appena 10 giorni in Portogallo e Finlandia. Per le linee a 2 Mbit/s i tempi di consegna variano tra sette mesi circa nei Paesi Bassi e in Austria, tre mesi in Irlanda, due mesi e mezzo in Spagna, due mesi o poco meno in Germania, Francia e Svezia, fino a due o tre settimane in Portogallo e nel Regno Unito. Per ottenere linee a 34 Mbit/s è necessario attendere oltre un anno in Austria, quattro mesi e mezzo in Germania e tre mesi e mezzo nel Regno Unito. Il Portogallo afferma che i tempi di consegna sono dell'ordine di due o tre giorni. Infine, per quanto riguarda le linee a 155 Mbit/s i tempi di consegna sono di tre o quattro mesi in Germania e Francia, due mesi e mezzo in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi ed Austria e di appena venti giorni nel Regno Unito.

Sebbene si assista ad una generale diminuzione dei prezzi per le linee di qualsiasi velocità e distanza e non si osservino flagranti anomalie rispetto alle tariffe standard americane, le sensibili differenze tra i prezzi applicati dagli Stati membri sono difficili da giustificare sulla base della variazione dei costi. Così come è difficile capire le notevoli differente nei tempi di consegna delle linee per le diverse velocità di trasmissione richieste. Inoltre, benché sia notoriamente complesso, per i nuovi operatori, dimostrare che i tempi di consegna applicati nei loro confronti siano discriminatori rispetto a quelli che l'operatore storico applica nei confronti delle sue imprese collegate che operano a valle, è nondimeno evidente, innanzi tutto, che anche se i tempi di consegna non fossero discriminatori questi penalizzerebbero comunque i nuovi operatori in quanto i clienti tendono a rimanere fedeli all'operatore iniziale, vale a dire l'operatore storico, e, in seguito, che la discriminazione non si traduce necessariamente nei tempi di consegna ma anche nelle condizioni e nelle penali contrattuali applicate dall'operatore in posizione dominante. I nuovi operatori chiedono alle ANR un atteggiamento maggiormente proattivo nel dare applicazione del principio di non discriminazione ed hanno proposto di imporre obblighi più stringenti in materia di informazione e di trasparenza. Le autorità di regolamentazione dovrebbero anche considerare la possibilità di imporre accordi sul livello del servizio (i cosiddetti Service Level Agreement) e penali dissuasive per mancata osservanza degli obblighi previsti dalla regolamentazione.

Infine, i grandi utilizzatori di linee, come gli operatori di reti mobili, usufruiscono in genere di formule di sconto, giustificabili dal fatto che la fornitura di grandi quantità di prodotto consente di ridurre i costi. Tuttavia, l'applicazione di sconti in altre circostanze potrebbe risultare discriminatoria e, di conseguenza, configurarsi come pratica anticoncorrenziale.

([24]) Disponibile sul sito web della Commissione, cfr. nota n. 4.

([25]) Si noti che la relazione sulle linee affittate individuava anomalie di tipo metodologico che avevano limitato la portata dell'analisi e del raffronto tra i paesi.

4.2.6. Servizi mobili - Licenze per le reti di terza generazione (3G) e loro installazione

Nella precedente relazione erano state espresse preoccupazioni in merito alla possibilità che il processo di concessione delle licenze per i servizi mobili della terza generazione potesse essere ultimato in tempo in tutti gli Stati membri affinché i servizi potessero essere erogati a partire da gennaio 2002. Va rilevato che la decisione UMTS non prevede l'obbligo che i servizi 3G siano forniti dal 1° gennaio 2002 ma piuttosto che lo svolgersi delle procedure di licenza non impedisca una fornitura a partire da quella data. Praticamente tutti gli Stati membri sono riusciti a rilasciare le licenze per far sì che i servizi possano essere lanciati alla data prevista, salvo Irlanda e Lussemburgo. Le tabelle 1 e 3 dell'allegato 1.5 presentano lo stato del processo di rilascio delle licenze con i relativi costi e oneri.

Le condizioni relative all'installazione delle reti e la copertura del servizio variano in modo notevole tra gli Stati membri: alcuni di essi prevedono il lancio dei servizi dal 1° gennaio 2002 mentre altri fissano soltanto i requisiti in termini di copertura della popolazione per i prossimi anni. Alla luce delle condizioni del mercato e considerata la scarsa disponibilità di apparati terminali, Spagna e Portogallo hanno ufficialmente deciso di differire il termine per l'avvio dell'installazione delle reti inizialmente stabilito dalle condizioni di licenza. Gli operatori di altri Stati membri, in particolare Regno Unito e Svezia, sono fiduciosi circa la possibilità di avviare l'installazione a partire dal 1° gennaio 2002, conformemente a quanto previsto dagli obblighi stabiliti dalle licenze nazionali. La tabella 2 dell'allegato 1.5 illustra gli obblighi degli Stati membri in materia di installazione delle nuove reti.

Il diverso approccio seguito dalle ANR per quanto riguarda le licenze e l'installazione dei servizi mobili 3G ha suscitato notevoli critiche. Le differenze risultano in particolare dal margine di manovra relativamente ampio che l'attuale quadro di riferimento sulle licenze consente ad ogni singola ANR. La disparità è inoltre imputabile alla struttura dei mercati, alla situazione geografica e demografica ed alla cultura amministrativa degli Stati membri nonché alla valutazione di tali fattori da parte delle stesse ANR. Tuttavia, situazioni così diverse rischiano, nella pratica, di impedire che si vengano a creare condizioni eque di concorrenza per i servizi mobili di terza generazione. In una comunicazione del marzo 2001 la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sull'installazione delle reti 3G nel quadro della legislazione attuale ([26]). Difficoltà nell'installazione delle reti dovute all'imposizione di limiti di radiazione elettromagnetica inferiori a quelli stabiliti nella pertinente raccomandazione del Consiglio ([27]) sono state osservate in Belgio, Italia e Lussemburgo, dove vengono imposti limiti di radiazione per i servizi mobili ma non per le altre emittenti radio, quali quelle di radio e telediffusione. Alcuni Stati membri hanno inoltre fatto presente difficoltà nell'ottenere siti idonei per l'installazione delle antenne a causa delle disposizioni in materia ambientale e di assetto del territorio.

4.2.7. Tariffe e contabilità dei costi

I principi di tariffazione e gli obblighi in materia di contabilità dei costi stabiliti dalle direttive sulla liberalizzazione e sulla fornitura di una rete aperta (ONP) rispondono a due obiettivi essenziali: garantire che utenti e consumatori paghino un prezzo che, nella transizione verso un mercato pienamente concorrenziale, corrisponda al costo effettivo del servizio ed evitare che gli operatori in posizione dominante impediscano l'accesso al mercato in determinati segmenti ricorrendo a sovvenzioni incrociate con altri segmenti meno competitivi. Successivamente alla pubblicazione della sesta relazione, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di otto Stati membri che non avevano dato corretta attuazione alle disposizioni della direttiva sull'interconnessione e della direttiva sulla telefonia vocale in materia di contabilità dei costi ([28]). Stando alle valutazioni effettuate dalle ANR otto Stati membri non hanno ancora proceduto ad un completo riequilibrio delle tariffe malgrado, nella maggior parte dei casi, non esistano impedimenti di tipo normativo. In taluni casi, tuttavia, la Commissione ritiene che ostacoli di tipo normativo e/o politico impediscano tale riequilibrio oppure che le distorsioni dei prezzi siano dovute ad una mancata applicazione dei principi di tariffazione.

([26]) Cfr. nota n. 7.

([27]) Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, GU L 199 del 30 luglio 1999, pag. 59.

([28]) Per informazioni sullo stato dei procedimenti consultare: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com.

I nuovi operatori sostengono che la compressione dei margini di prezzo è relativamente diffusa in taluni segmenti e che tale pratica è uno dei principali ostacoli all'apertura dei mercati dell'accesso ad Internet ad alta velocità e della telefonia vocale. La sesta relazione aveva già posto in evidenza la mancanza di un'efficace supervisione e di una pubblicazione delle dichiarazioni di conformità e da allora sono stati avviati diversi procedimenti di infrazione al riguardo. I nuovi operatori deplorano inoltre di avere un accesso limitato alle informazioni sui parametri utilizzati nella modellizzazione dei costi, in particolare il costo del capitale, e che in mancanza di tali informazioni non possono essere certi che i sistemi di contabilità dei costi degli operatori storici rispondano agli scopi previsti dalla regolamentazione.

Nel caso della fornitura di linee affittate, i nuovi operatori temono che i metodi di contabilità dei costi degli operatori storici non consentano di fissare il prezzo economico dei prodotti per i mercati della banda larga e del commercio elettronico e ritengono che le disparità tariffarie osservate siano rivelatrici di un'inadeguata supervisione da parte delle ANR.

Le tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 2.4 presentano una sintesi della valutazione delle ANR circa il livello di riequilibrio tariffario e di regolamentazione tariffaria, le metodologie di calcolo dei costi utilizzate per il calcolo delle tariffe di interconnessione, la conformità o meno con i sistemi di contabilità dei costi e la data di pubblicazione dell'ultima dichiarazione di conformità.

Quattro Stati membri (Belgio per la telefonia vocale, Grecia, Lussemburgo e Finlandia) non hanno garantito la conformità al sistema di contabilità dei costi, sebbene nel caso della Finlandia siano state effettuate verifiche *ad hoc* (in questo paese non vige l'obbligo di orientamento ai costi per le chiamate internazionali ed interurbane e per talune chiamate locali in quanto si ritiene che questi mercati siano caratterizzati da un'effettiva concorrenza). In Germania ed Austria i dati relativi ai costi sono stati verificati dalle ANR nel quadro di specifici procedimenti finalizzati all'approvazione delle tariffe dell'operatore storico e di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Non sono tuttavia effettuate verifiche annuali. In Francia, Italia e Portogallo le ultime verifiche contabili risalgono ad esercizi anteriori al 2000.

4.2.8. Numerazione

Secondo i nuovi operatori gli obblighi in materia di selezione del vettore, preselezione del vettore e portabilità del numero sono tra le misure del pacchetto normativo più propizia a garantire una concorrenza nel settore. Successivamente alla pubblicazione della quinta relazione sono stati avviati procedimenti di infrazione nei confronti di nove Stati membri per mancata fornitura di tali servizi. Le tabelle 5 e 6 dell'allegato 2.4 illustrano la disponibilità dei servizi summenzionati negli Stati membri.

Le ANR affermano che i servizi di selezione e preselezione del vettore sono disponibili per tutti i tipi di chiamate (urbane, interurbane ed internazionali, chiamate verso reti mobili e chiamate a numeri non geografici) in otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo - salvo interurbane -, Austria e Regno Unito). La selezione e la preselezione del vettore non sono disponibili in Grecia e Francia per le chiamate urbane e le chiamate a numeri non geografici mentre nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Svezia tali servizi non sono disponibili per le chiamate a numeri non geografici. Il Portogallo beneficia di una deroga a tutto il 2001 ma ha già dato attuazione a tutte le forme di selezione del vettore salvo per le chiamate a numeri non geografici; per la Grecia la deroga è valida a tutto il 2002.

La portabilità del numero è disponibile sia per i numeri geografici che non geografici ([29]) in dodici Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) ma non è disponibile per le chiamate a numeri non geografici in Francia e Lussemburgo. Anche in questo campo la deroga greca è valida a tutto il 2002.

Le procedure di preselezione del vettore sono considerate tuttora complesse in due Stati membri (Germania e Lussemburgo). L'abuso, da parte degli operatori storici di diversi Stati membri, delle informazioni relative ai clienti che hanno optato per il servizio di preselezione di un operatore concorrente ha in molti casi dato luogo a tentativi, da parte degli operatori storici, di recuperare tali clienti.

Il costo della portabilità del numero è visto come un problema in Irlanda, Finlandia e Svezia; in Finlandia, inoltre, sembrano sussistere problemi anche per la preselezione del vettore.

([29]) Ad esempio, numeri di emergenza, numeri verdi e numeri a tariffa premium.

4.2.9. Servizio universale e consumatori

I nuovi operatori dei due unici Stati membri (Francia e Italia) che hanno a tutt'oggi dato attuazione al sistema di finanziamento del servizio universale continuano ad esprimersi a favore di un finanziamento a carico del sistema fiscale generale. In via alternativa preferirebbero un meccanismo del tipo *pay or play* in virtù del quale contribuirebbero direttamente alla fornitura del servizio universale invece che contribuire parzialmente alla fornitura di tale servizio da parte dell'operatore designato, ossia, in genere, l'operatore storico.

In Spagna, l'organismo di regolamentazione competente ha respinto la stima del costo netto del servizio universale presentata dall'operatore storico (1,15 miliardi di euro per il 1999) ritenendo del resto che la fornitura di tale servizio non comportasse uno svantaggi per la società dal punto di vista della concorrenza. Inoltre, l'organismo di regolamentazione ha pubblicato degli orientamenti sulle modalità di calcolo del costo netto del servizio universale per i prossimi anni.

Solo in tre Stati membri (Francia, Italia e Regno Unito) gli operatori storici sembrano misurare regolarmente la qualità del servizio di telefonia vocale e renderne pubblici i risultati. Tali informazioni sono pubblicate dalle ANR in Belgio, Austria e Finlandia, mentre in Germania, Irlanda e Paesi Bassi le ANR procederanno a tale pubblicazione per la prima volta alla fine di quest'anno. La tabella 7 dell'allegato 2.4 presenta una panoramica completa dell'azione degli Stati membri e dell'applicazione delle norme dell'ETSI ([30]).

A seguito della pubblicazione, nella sesta relazione, di informazioni relative alla scarsa disponibilità di un livello sufficiente di fatturazione dettagliata, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di sei Stati membri, tre dei quali hanno già annunciato la possibile introduzione di una fatturazione dettagliata a richiesta e senza spese supplementari.

Si registrano continui reclami da parte dei consumatori in merito alla scarsa trasparenza in materia di tariffazione dei servizi, condizioni contrattuali e fatturazione. In Danimarca, l'autorità di regolamentazione ha istituito un sistema on line di raffronto delle offerte tariffarie che potrebbe costituire un esempio di buona pratica per gli altri Stati membri. Analogamente, anche le ANR di Spagna ed Austria presentano sui loro siti dati relativi al raffronto dei prezzi.

Tutti gli Stati membri salvo Grecia e Lussemburgo pubblicano relazioni sull'evoluzione tariffaria (cfr. tabella 2 dell'allegato 2.4) conformemente al disposto della direttiva sulla telefonia vocale.

4.2.10. Diritti di passaggio

In diversi Stati membri sussistono difficoltà in materia di concessione dei diritti di passaggio dovute al gran numero di autorità locali e regionali aventi competenze in materia. In taluni Stati membri (Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo e Austria) diventa sempre più difficile ottenere l'autorizzazione di installare antenne per le reti mobili. Inoltre, le ANR non sempre fanno sì che, qualora non vengano concessi i diritti di passaggio, venga comunque offerta la possibilità di condivisione degli impianti.

In molti Stati membri non sono le autorità centrali ad essere competenti in materia di concessione dei diritti di passaggio. In tali casi sono gli Stati membri a dover provvedere affinché gli obblighi derivanti dal pacchetto normativo sulle telecomunicazioni siano rispettati sia a livello locale che regionale.

In diversi Stati membri esistono oneri supplementari sia diretti, come in Belgio, dove vengono applicate imposte supplementari per l'installazione di antenne di reti mobili, che indiretti, come in Italia, dove i lavori di sterro e di ripristino delle strade sono soggetti ad oneri sproporzionati. In taluni casi, in particolare in Italia, preoccupa l'applicazione del principio di non discriminazione laddove imprese nelle quali le autorità locali hanno una partecipazione azionaria diretta o indiretta beneficiano di diritti di scavo esclusivi o privilegiati.

4.2.11. Protezione dei dati

È attualmente all'esame in sede di Parlamento europeo e di Consiglio un progetto di direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni destinata a sostituire la direttiva attuale. Né la direttiva

([30]) European Telecommunications Standards Institute.

vigente né quella in fase di adozione impediscono agli Stati membri di adottare misure per tutelare la sicurezza e la difesa pubblica o nazionale, per garantire l'applicazione della legislazione penale o per prevenire un impiego abusivo della rete di telecomunicazioni. Tali misure esulano tuttavia, per definizione, dal campo di applicazione della presente relazione.

Questa contiene pertanto, nel suo allegato 2.4, informazioni aggiornate relative ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati, e in particolare le chiamate e i messaggi di posta elettronica non sollecitati, la conservazione dei dati relativi al traffico e l'identificazione della linea chiamante.

La mancata attuazione della direttiva ha dato luogo all'apertura di diversi procedimenti di infrazione. Nove Stati membri hanno adottato le necessarie misure correttive ma cinque procedimenti di infrazione sono tuttora aperti.

5. Future relazioni

La Commissione continuerà a riferire in merito all'evoluzione dei mercati e all'attuazione del quadro normativo, incentrandosi in particolar modo sui progressi compiuti dagli Stati membri nel recepimento della nuova regolamentazione nell'ordinamento giuridico nazionale.

Continuerà inoltre ad avvalersi del comitato ONP e del comitato licenze per verificare il grado di applicazione della normativa attuale, come già avvenuto per il regolamento sull'accesso disaggregato alla rete locale. Ove opportuno, le informazioni fornite dai comitati saranno rese pubbliche sul sito *web* della Commissione.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La presente direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi. Alle reti non pubbliche non incombono obblighi ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, beneficiando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

(2) I servizi di fornitori di contenuti quali l'offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

(3) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

(4) La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ([6]) non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ([5])

(5) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trat-

([1]) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215 e GU C 270 del 25.9.2001, pag. 161.

([2]) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

([3]) Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 72), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

([4]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

([5]) GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.

tato. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per i consumatori, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.

(6) In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l'interconnettibilità da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all'utente finale (sia esso fisso o mobile) e/o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l'accesso ai portali e i servizi Internet.

(7) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.

(8) Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica completamente numeriche utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione ed accessibili al pubblico devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.

(9) L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo contesto, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

(10) Le regole di concorrenza da sole possono non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale o da parte della Commissione per quanto riguarda la Comunità, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API), nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati. Gli Stati membri possono specificare con tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che ritengono opportuni i servizi televisivi digitali ai quali gli utenti finali devono poter accedere.

(11) Gli Stati membri possono altresì permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all'accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi al fine di valutare attraverso un'analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per gli operatori che non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non deve compromettere l'accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un'effettiva concorrenza.

(12) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'intero-

perabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) [1], quale modificata dalla direttiva 98/61/CE [2], gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate [3], modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale [4].

(13) Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche i problemi transitori del mercato come quelli relativi al roaming internazionale e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(14) La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti gli attori presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale.

(15) L'imposizione di un obbligo preciso ad un'impresa che disponga di un notevole potere di mercato non richiede un'ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l'obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.

(16) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione imponga l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa può anche specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, incluso ad esempio il tipo di pubblicazione (su supporto cartaceo e/o elettronico), e se sono gratuite o meno, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.

(17) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.

(18) La separazione contabile garantisce la visibilità dei trasferimenti interni di prezzi e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) [5].

(19) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti

[1] GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).
[2] GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.
[3] GU L 165 del 19.6.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).
[4] GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.
[5] GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Qualora siano imposti agli operatori obblighi in base ai quali essi siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Un operatore cui sia stato imposto l'obbligo di concedere l'accesso non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ([1]) che tratta di questi argomenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa comunitaria. In particolare, l'imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([2]).

(20) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un'autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell'istituire un servizio previsto in forza della presente direttiva, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito, tenendo conto dei costi di costruzione e del lavoro, con all'occorrenza un adeguamento del valore del capitale in funzione della stima, effettuata in quel momento, delle attività e dell'efficienza della gestione. Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori.

(21) Qualora imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un'autorità nazionale di regolamentazione può procedere essa stessa ad un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero può imporre che l'audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall'operatore interessato.

(22) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.

(23) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato transnazionale nel campo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblichi informazioni in merito.

(24) Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche e le infrastrutture ad esso correlate potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e sul paesaggio. È dunque opportuno che gli Stati membri tengano sotto osservazione tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l'eventuale impatto, concordando opportuni accordi e soluzioni con le autorità competenti.

(25) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, ciò può aver luogo in forma elettronica, fatta salva un'intesa su opportune procedure di autenticazione.

(26) Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di applicazio-

([1]) GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.
([2]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

ne, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione ([1]).

(28) Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la creazione di un quadro per la regolamentazione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate e dell'interconnessione delle medesime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi

1. Nel quadro istituito dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori.

2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) con «accesso»: si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;

b) con «interconnessione»: si intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;

c) con «operatore»: si intende un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

d) con «servizio televisivo in formato panoramico»: si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

e) con «rete locale»: si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni stabilite nell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 4

Diritti ed obblighi delle imprese

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8.

2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

3. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

Articolo 5

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 12, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ai sensi della normativa comunitaria, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

4. Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato o, in mancanza di accordo tra le imprese, su richiesta di una delle parti interessate, per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E PROCEDURE DI RIESAME DEL MERCATO

Articolo 6

Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato I, parte I.

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato I è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

Qualora, in base all'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione appuri che uno o più operatori non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali operatori conformemente alla procedura prevista agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) solo se:

a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e

b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:

   i) i servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica al dettaglio e

   ii) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate

non risultino pregiudicate da tale modifica o revoca.

Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

Articolo 7

Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE e degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

2. La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell'ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

Articolo 8

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l'autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13.

2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva

quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.

3. Fatte salve:

— le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6,

— le disposizioni degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), quale applicata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, gli articoli 27, 28 e 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le disposizioni pertinenti della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ([1]) che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure

— l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.

5. In relazione al primo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 9

Obbligo di trasparenza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi.

2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'autorità nazionale di regolamentazione può tra l'altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. In deroga al paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.

5. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, l'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 10

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

Articolo 11

Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e/o dell'accesso.

([1]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Articolo 12

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;

g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;

h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;

e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

Articolo 13

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessiva-

mente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 16

Notificazione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di espletare i compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 17

Procedura di esame

Per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.